

Autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale

Descrizione dell'istanza **Cos'è:**



L'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:

- il rilascio di autorizzazione paesaggistica (articolo 146, comma 2 e comma 9 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1] e articolo 8, comma 1 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31](#) [2])
- il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (articolo 167 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1])
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco (articolo 43 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3])
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo (articolo 43 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3])
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega (articolo 43 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3]).

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1] l'**autorizzazione paesaggistica** è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata

L'autorizzazione paesaggistica segue un **procedimento ordinario** (disciplinato dall'articolo 146 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1]) oppure un **procedimento in forma semplificata** (disciplinato dal [Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31](#) [2] per gli [interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B](#) [4]).

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di **cinque anni** dalla

data di rilascio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.

Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a **nuova autorizzazione**. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso (articolo 146, comma 4 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1]).

Quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

Non è invece richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (articolo 149 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1]):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche i seguenti interventi e opere ([Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1](#) [2]):

- interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica [elencati nell'Allegato A](#) [5]
- particolari categorie di interventi esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell'articolo 4.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per **accertare la compatibilità paesaggistica** (articoli 167 e 181 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1]), se sono stati realizzati lavori:

- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3 del [Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380](#) [6]).

Se la compatibilità paesaggistica è **accertata**, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica **non è accertata**, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione

in pristino a proprie spese.

Autorizzazione alla trasformazione del bosco

È presentata per ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso. [3] La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (articolo 43 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3]). Con la "trasformazione del bosco" cambia dunque la destinazione d'uso dell'area.

Non sono considerati interventi di "trasformazione del bosco":

- tagli a raso e di utilizzazione
- interventi selvicolturali che osservano le norme forestali
- interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio.

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, dalle Comunità Montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.

L'autorizzazione ha validità di **tre anni**.

Ogni volta che si richiede autorizzazione alla trasformazione del bosco è necessario ottenere congiuntamente anche **autorizzazione paesaggistica**.

Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo e alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega

In terreni gravati da vincolo idrogeologico è necessario ottenere l'**autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo** (articolo 2 del [Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267](#) [7]).

Se l'intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d'uso di terreno boscato, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata in "subdelega" dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (articolo 7 del [Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267](#) [7] e articolo 44, comma 3 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3]):

- interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell'esistente e comunque non superiori a 200 m²
- posa in opera di cartelli e recinzioni
- posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato, linee elettriche di tensione non superiore a 15 KV, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m³
- interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m³, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-

pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

Se è previsto un intervento edilizio o un intervento di trasformazione d'uso del bosco, i relativi titoli abilitativi sostituiscono l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo.

Per le trasformazioni soggette a [comunicazione di inizio attività edilizia libera](#) [8], la conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è certificata da un tecnico abilitato (articolo 44, comma 2 e comma 2-bis della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3]).

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza **Modulo principale:** [Autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale, istanza per il rilascio](#) [9]

Moduli accessori: [Beni culturali, domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali](#) [10]

[Pagamento dell'imposta di bollo](#) [11]

[Relazione paesaggistica semplificata](#) [12]

[Ulteriori immobili oggetto del procedimento](#) [13]

[Ulteriori intestatari del procedimento](#) [14]

Allegati obbligatori: [Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria](#) [15]

Ulteriori allegati (solo nei casi previsti): [Computo degli oneri dovuti](#) [16]

[Copia del documento d'identità](#) [17]

[Dichiarazione di pubblica utilità delle opere o inquadramento dell'opera](#) [18]

[Documentazione di progetto allegata alla relazione paesaggistica semplificata](#) [19]

[Documentazione fotografica per istanza di autorizzazione paesaggistica](#) [20]

[Elaborati grafici per paesaggistica](#) [21]

[Progetto esecutivo relativo all'intervento di compensazione](#) [22]

[Relazione forestale](#) [23]

[Relazione paesaggistica](#) [24]

Informazioni sull'istanza **Dove si presenta:** Allo sportello dell'ufficio

Allo sportello telematico

Iter del procedimento: Autorizzazione paesaggistica ordinaria

L'iter del procedimento è definito in dettaglio dall'articolo 146 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1] e il termine complessivo di conclusione è di **105 giorni** dalla presentazione della domanda.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

L'iter del procedimento è definito in dettaglio dagli articoli al capo II del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31](#) [2] e il termine complessivo di conclusione è di **60 giorni** dalla presentazione della domanda.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

L'iter del procedimento è definito in dettaglio dall'articolo 167 del [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [1] e il termine complessivo di conclusione è di **180 giorni** dalla presentazione della domanda.

Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo e alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega

L'iter del procedimento è definito in dettaglio dall'articolo 44 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3] e il termine complessivo di conclusione è di **30 giorni** dalla presentazione della domanda.

Autorizzazione alla trasformazione del bosco

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall'articolo 43 della [Legge Regionale 05/12/2008, n. 31](#) [3] e il termine complessivo di conclusione è di **30 giorni** dalla presentazione dell'istanza.

[Normativa di riferimento](#) [25]

Termine normativa: Autorizzazione paesaggistica ordinaria, Autorizzazione paesaggistica semplificata, Accertamento di compatibilità paesaggistica, Vincolo idrogeologico, Vincolo aree boscate

Peso: 0

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/autorizzazione-congiunta-paesaggistica-idrogeologica-forestale>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2004-01-22%3B42>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto%3A2017-02-13%3B31>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2008-12-05%3B31>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quali-sono-gli-interventi-di-lieve-entita-per-i-quali-si-puo-ricorrere-al-procedimento-semplific>
- [5] <https://lombardia.master.globogis.eu/faq/quali-sono-gli-interventi-di-lieve-entita-che-si-possono-svolgere-senza-autorizzazione-paesaggis>
- [6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380>
- [7] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1923-12-30%3B3267>
- [8] <https://lombardia.master.globogis.eu/comunicazione-di-inizio-attivita-edilizia-libera-cia-o-cil>
- [9] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-VINC>
- [10] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/autorizzazioneart21c4-s>
- [11] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/marcabollo>
- [12] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-SEMP>
- [13] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-IMM>
- [14] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/STU-EDI-INT>
- [15] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/RIC-DIR-SEG>
- [16] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/boscocomputomonet>
- [17] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [18] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/dichpubblutil>
- [19] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DOC-PRO-PAE>
- [20] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/docfotpae>
- [21] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/Elabpaes>
- [22] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/progcompens>
- [23] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/reforest>
- [24] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/relpaes>
- [25] <http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Autorizzazione%20paesaggistica%20ordinaria%2CAutorizzazione%20paesaggistica%20semplificata%2CAccertamento%20di%20c>

ompatibilit%C3%A0%20paesaggistica%2CVincolo%20idrogeologico%2CVincolo%20aree%20boscate
&istituzione_parents=1&istituzione=